



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"J.M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435  
e-mail: [BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT) - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>



**REGOLAMENTO PER LA RICERCA, SELEZIONE,  
CONTRATTUALIZZAZIONE E RETRIBUZIONE DEGLI ESPERTI**

**Il Consiglio di Istituto**

---

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, Regolamento concernente “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;

**VISTO** in particolare l’art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

**VISTO** in particolare l’art. 44 comma 4 Reg, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni;

**VISTO** in particolare l’art.45 comma 2 lettera h) Reg, secondo cui al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei **criteri** e dei **limiti** per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

**VISTO** il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (T.U.);

**VISTO** in particolare l’art.7 comma 6 e comma 6bis D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

**VISTO** in particolare l’art. 53 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, ameneché non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell’Amministrazione di appartenenza;

**VISTA** la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n. 101

“*Congruietà dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.*”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n. 326 “*Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]*”;

**VISTA** la Circolare 21/12/2006, n. 5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2008;

**VISTO** il C.C.N.L. di Comparto vigente 2016/18 e 2006/2009 per le parti non abrogate;

**VISTO** in particolare l’art. 35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;

**VISTO** in particolare l’art. 57, secondo cui il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

**VISTE** in particolare le tabelle retributive n. 5 “*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo*” e n. 6 “*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo*”, allegate al C.C.N.L. di Comparto vigente 2016/18;

**VISTA** la Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall’Autorità di Gestione PON e la successiva “*errata-corrige*” Prot. AOODGEFID\35926 del 21/09/2017;

**VISTO** lo Schema di Regolamento predisposto dal M.I. ed inviato con nota AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0025415 del 04/11/2021,

### **PREMESSO**

che nella Scuola dell’Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati;

che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all’esterno della singola Istituzione Scolastica, come previsto dall’art. 44 comma 4 D.I. 129/2018;

### **APPROVA**

In data 4 aprile 2023 il presente ***Regolamento per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti***, facente parte del Regolamento di Istituto.

### **ART. 1 – FINALITÀ’ e AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o necessarie per la corretta esecuzione delle attività negoziali.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, per le quali non è necessario procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore.

## **ART.2 – CONDIZIONE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI**

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'Istituzione Scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di prestazione d'opera occasionale o professionale, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Istituzione Scolastica dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può essere richiesta anche direttamente da parte dell'interessato.

E' fatto, inoltre, divieto all'Istituzione Scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

## **ART. 3 – REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI**

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni e/o interni, **viene predisposta la griglia di valutazione ed i requisiti minimi**, in termini di titoli culturali e professionali nonché di eventuale esperienza maturata nel campo, che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono e che saranno esplicitati di volta in volta in ogni singolo progetto.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria.

Si valuteranno, quindi:

- Titoli di studio
- Curriculum del candidato con:
  - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
  - esperienze metodologiche – didattiche
  - attività di libera professione nel settore
  - corsi di aggiornamento seguiti
- Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche, anche privilegiando quelle positivamente concluse nella stessa Istituzione Scolastica.

Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta con il desiderato livello qualitativo, si prescinde dalla laurea quando il candidato:

- a) Appartiene ad un Ordine Professionale o è iscritto in appositi Albi (ad esempio, un Promotore Finanziario che sia chiamato a spiegare l'importanza della pensione complementare o le caratteristiche dei mercati);
- b) È un professionista che opera nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- c) Opera per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Istituto.


L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, potrà essere soggetta a controllo e quindi documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto o verrà confermata d'ufficio se svolta presso una P.A. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto o dal Dirigente Scolastico scolastico se presente un'unica candidatura.

In caso di ricorso ad appalto di servizio, mediante affidamento ad una azienda esterna ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016), per la cui prestazione è necessario che gli addetti/esperti inviati possiedano alcuni requisiti specifici (ad esempio, esperti "madrelingua"), il possesso dei suddetti requisiti deve essere certificato mediante produzione di un C.V. della cui veridicità risponde l'azienda appaltata, in quanto il rapporto dell'Istituto Scolastico è instaurato con l'azienda stessa.

## ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF, e dei finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica, attraverso anche interpelli interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno;
3. provvede, a conclusione della relativa procedura, affidata solitamente al D.S.G.A., alla stipulazione di:
  - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
  - specifiche convenzioni/contratti con Enti vari (Appalti di Servizi);



## ART. 5 – LIMITI ALLA STIPULA DI CONTRATTI CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 4 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- per le quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

## ART. 6 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Previa emanazione da parte del Dirigente Scolastico Scolastico di apposita determina di avvio della procedura di ricerca e selezione, il DSGA predispone l'Avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi MINIMI:

1. Il PREAMBOLO, con le ragioni di fatto e di diritto che rendono necessaria la ricerca di personale esperto;
2. L'OGGETTO della RICERCA, con le caratteristiche per sommi capi della tipologia di esperto cercato;
3. la DESCRIZIONE della PRESTAZIONE richiesta, completa di luogo, date e possibilmente orari in cui la prestazione dovrà essere resa;
4. La DURATA della prestazione;
5. Il COMPENSO offerto;
6. I criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
7. I CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
8. La SCADENZA e le MODALITA' di presentazione della candidatura;
9. tutte le INFORMAZIONI relative all'ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
10. l'indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
11. la tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (*incarico personale dipendente*, se il prescelto è un dipendente dello stesso Istituto o se è in regime di Collaborazione Plurima, o *autonomo*, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
12. l'eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
13. l'INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/679).

## ART. 7 – PUBBLICAZIONE CONTESTUALE AVVISI CON MEDESIMO OGGETTO

Per dare realtà al principio di economicità e di messa in efficienza delle risorse umane, è ammesso procedere alla pubblicazione contestuale dei diversi tipi di Avviso aventi il medesimo oggetto della ricerca (Avviso Interno, Avviso per le Collaborazioni Plurime, Avviso Pubblico), specificando l'ordine prioritario di scelta dell'esperto tra le candidature pervenute: sarà inserita pertanto la clausola per cui, in caso di più candidature pervenute, saranno esaminate ed eventualmente accolte prima quelle interne, poi quelle di personale di altri istituti scolastici per rapporti di collaborazione plurima ed infine quelle di aspiranti esterni. Anche le graduatorie saranno per singola tipologia di candidati. E' possibile assegnare lo stesso termine di presentazione delle candidature oppure differenziarlo.

E' possibile pubblicare un unico Avviso per le candidature interne e per le collaborazioni plurime.

In ogni tipo di Avviso vanno riportate le indicazioni specifiche, relative alla diversa tipologia di contratto che si dovrà stipulare.

La tipologia di rapporto giuridico dovrà essere chiaramente differenziata:

- “Incarico” per il personale interno all'Istituto scolastico;
- “Incarico di Collaborazione Plurima” ai sensi dell'art. 35 (docenti) o 57 (ATA) del C.C.N.L. per il personale di altri Istituti;
- “Contratto” ai sensi degli articoli 2222 e segg. del C.C. negli altri casi.

La retribuzione dovrà essere anch'essa chiaramente differenziata:

- Tabella n.5 per i Docenti interni o con incarico di Collaborazione plurima;
- Tabella n.6 per gli ATA interni o con incarico di Collaborazione plurima;
- Compenso orario o forfettario per tutti gli altri.

## ART. 8 – CRITERI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico/contratto occorre che il candidato:

- a. sia in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, ovvero della cittadinanza del Paese in cui è ufficiale la lingua da insegnare;
- b. goda dei diritti civili e politici, ovvero goda dello status di rifugiato;
- c. non abbia riportato condanne penali che comportino l'esclusione dal rapporto di pubblico impiego e non sia destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. non sia sottoposto a procedimenti penali *ostativi al rapporto di pubblico impiego* o al contrarre con la PA o ancora non sia destinatario della misura accessoria della interdizione

dai pubblici uffici e/o dal contatto con minorenni;

Tenendo conto della recente uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (c.d. *Brexit*), per la contrattualizzazione dei docenti di *madrelingua inglese* si considererà la cittadinanza UK come equivalente alla cittadinanza UE.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che sia di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre, affinché il candidato possa essere qualificato come “*esperto*”, dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo**, da dichiarare in ciascun Avviso Pubblico, sia relativamente ai titoli culturali e professionali sia all'esperienza pregressa.

### **ART. 9 - CRITERI DI SELEZIONE**

Il Dirigente Scolastico conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

#### **A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa**

- I. il progetto deve rientrare tra le attività previste dal POF e dal PTOF e/o comunque consono alle attività ed alle finalità della scuola;
- II. il progetto deve essere supportato da un curriculum vitae attestante:
  - a. i titoli di studio e le specializzazioni;
  - b. le esperienze lavorative nel settore;
  - c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
  - d. pregressa esperienza fuori e nella scuola;
  - e. eventuale valutazione del Dirigente Scolastico Scolastico per gli interventi precedentemente eseguiti.

#### **B - Incarichi relativi ai P.O.N. I criteri di cui sopra sono così integrati:**

- I. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- II. laurea specifica;
- III. eventuale possesso di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- IV. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- V. patente informatica;
- VI. dottorati di ricerca;
- VII. pubblicazioni;
- VIII. specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- IX. corsi di perfezionamento post – laurea;
- X. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- XI. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- XII. esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- XIII. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- XIV. svolgimento attuale e pregresso di attività in ambito educativo accreditato dagli Enti Locali



o Enti riconosciuti dal MIM.

### **C - Incarichi di insegnamento delle lingue straniere:**

Di norma si richiede che il docente sia madrelingua. In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto.

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica. Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

### **ART. 10 – IL DOCENTE MADRELINGUA**

Nei corsi riservati all'insegnamento delle lingue straniere e all'interno dei percorsi con curvatura internazionale, priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua", cioè cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) o attestati simili per le altre lingue.

### **ART. 11 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE**

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui all'articolo precedente e dovranno essere realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive.

## ART.12 – NOMINA SENZA SELEZIONE

Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno dell'Istituto, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

- a) assoluta urgenza determinata dalla **imprevedibile** necessità di conferire l'incarico; urgenza che deve essere **determinata da fattori esterni all'Istituzione Scolastica e/o dalla contemporanea necessità di organizzare e gestire più procedure selettive in poco tempo**, escludendo ritardi ordinari nel mettere in campo le procedure previste;
- b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione, ad esempio l'invito ad uno scrittore a parlare del suo libro);
- c) precedente procedura comparativa (interna ed esterna) andata deserta;
- d) prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di interventi formativi limitatamente ad interventi che si svolgono nell'arco di un'unica giornata o sessione formativa.

## ART. 13 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri esplicitati nell'Avviso in conformità agli artt. 7, 8 e 9.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano presentato il progetto qualitativamente migliore per la scuola o ai candidati con maggiore esperienza in ambito scolastico.

È fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti della vigente normativa (attualmente Legge 7 agosto 1990, n. 241, D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 (FOIA), D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 679/2016 (GDPR).

La Commissione di valutazione redige un verbale proponendo la graduatoria provvisoria e lo inoltra al Dirigente Scolastico. E' compito esclusivo del Dirigente Scolastico individuare l'assegnatario dell'incarico.

## ART. 14 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il suddetto procedimento amministrativo, il Dirigente Scolastico emette un **decreto di individuazione**, che sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Si rammenta che qualsiasi atto del Dirigente Scolastico (fatta esclusione di quelli espressamente previsti da norme specifiche) è suscettibile di ricorso e acquista la validità di atto definitivo solamente dopo la pubblicazione all'albo online per almeno 15 giorni.

Il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla **stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale interno o in collaborazione plurima.**

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico/solare, eccettuato per i progetti pluriennali specificatamente approvati dal Consiglio di Istituto, e non sono automaticamente prorogabili. Un'eventuale proroga può essere concessa esclusivamente qualora il progetto non sia concluso nei tempi previsti, senza però modificare l'impegno economico originariamente previsto.

## **ART. 15 – AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra Istituzione Scolastica e/o di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165. Tale autorizzazione va richiesta dall'Istituto che intende avvalersi della collaborazione dell'esperto all'Istituto che ne consente l'impiego. Può anche essere richiesta direttamente dall'esperto alla propria amministrazione di appartenenza. Tale autorizzazione non è invece prevista per gli incarichi quale Formatore per il personale scolastico.

## **ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve contenere, di norma, i seguenti elementi:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- impegno da parte dell'esperto di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito/fattura elettronica;
- l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva espressa e delle eventuali penali per ritardo o inadempimento;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il compenso in proporzione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di BOLOGNA;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte dell'esperto comportano la

sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;

- l'informativa ai sensi della privacy ed il rilascio del consenso ove necessario;

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile

I contratti stipulati con personale appartenente ad altre Istituzioni scolastiche costituiscono collaborazioni plurime ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 solo qualora sia stato emanato lo specifico Avviso, altrimenti si configurano come prestazioni di lavoro autonomo.

I contratti con esterni disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali o professionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Il trattamento fiscale e previdenziale sarà quello proprio del prestatore d'opera occasionale, anche se viene incaricato un dipendente del Comparto Scuola.

Non sono nuovamente prese in considerazione le domande degli aspiranti i cui contratti siano stati oggetto di risoluzione o di recesso per causa da imputarsi all'Esperto stesso.

#### **ART. 17 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO STANDARD**

Il compenso standard è così definito:

---

PERSONALE INTERNO (compreso quello in servizio presso  
altre istituzioni scolastiche e con incarico di collaborazione plurima)

**impegnato in attività con gli alunni:** i compensi sono quelli specificati nella tabella N.5 allegata al C.C.N.L. 2006/2009

Qualifica / Incarico	Importo orario Lordo dipendente	Importo orario Lordo Stato
Collaboratore Scolastico	12,50	16,59
Assistente Amministrativo	14,50	19,24
D.S.G.A.	18,50	24,55
Docente impegnato in attività non di lezione	17,50	23,22
Docente impegnato in attività di lezione	35,00	46,45

Gli importi sono qui riportati per maggiore chiarezza.

**Si dovrà fare comunque riferimento a quelli previsti dal C.C.N.L. *pro tempore* vigente.**

---

## PERSONALE DOCENTE ESTERNO (senza incarico di collaborazione plurima) IN ATTIVITÀ CON ALLIEVI:

Di norma, viene previsto un compenso orario lordo, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge sia a carico dell'istituto che dell'esperto (IRAP, IVA, ritenuta d'acconto, ...), non superiore a €. 42,00. Tale compenso può essere derogato per prestazioni particolari, di alta professionalità e/o uniche. Fanno eccezione le attività per le quali esistono appositi finanziamenti con indicazioni sui compensi riconoscibili (ad esempio i PON, che prevedono la somma oraria lorda onnicomprensiva di €. 70,00 per gli Esperti formatori e di €. 30,00 per i tutor; la convenzione stipulata nel 2020 dal MIUR con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che prevede la somma lorda onnicomprensiva di €. 40,00; altre apposite convenzioni o normative).

---

## PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE IMPEGNATO IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

Di norma, vengono previsti i seguenti compensi orari lordi, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge sia a carico dell'istituto che dell'esperto (IRAP, IVA, ritenuta d'acconto, ...), ad esclusione dei casi specificatamente normati:

- a) personale non laureato con specifiche competenze: compenso max erogabile € 46,00 (quarantasei/00);
- b) personale laureato con specifiche competenze: compenso max erogabile € 55,00 (cinquantacinque/00);
- c) docenti universitari e assimilati: compenso max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00);
- d) per personale con competenze particolarmente qualificate: compenso max erogabile € 85,00 (ottantacinque/00).

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere, per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedano minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti. Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua o potrebbe effettuare per l'espletamento dell'incarico, comprese quelle per le trasferte e per la produzione del materiale didattico, ove non diversamente specificato;
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. In questo caso il compenso deve tener conto:
  - a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno, salvaguardando la dignità del lavoro; in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art.2233 c.c.);
  - b) delle disponibilità finanziarie programmate.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, entro 30 giorni dal termine della collaborazione,

salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (notula con assolvimento dell'imposta di bollo se dovuta o fattura elettronica per i possessori di partita I.V.A.) corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata. In caso di contratti stipulati con Associazioni o Enti di formazione, si chiede sempre l'emissione di fattura elettronica. Nel caso la ricevuta/fattura superi l'importo di € 77,47 e sia esente da IVA, è dovuta l'imposta di bollo a carico del prestatore d'opera, che **non può** rivalersi sull'Istituto Scolastico; nel caso in cui la fattura elettronica non riporti la dicitura "Bollo virtuale SI - € 2,00", la ricevuta/fattura va liquidata addebitando al prestatore d'opera l'imposta di bollo dovuta.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

### **ART. 18 – COMPENSO PER FORMAZIONE AL PERSONALE**

Per la **formazione al personale** si applicano i compensi previsti dal D.I.12/10/1995 n.326:

<b>Tipologia di intervento</b>	<b>Massimale d'importo</b>
Direzione ed Organizzazione	€ 41,32 <b>giornaliere</b> (intera giornata lavorativa)
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione e monitoraggio	€ 41,32 <b>orarie</b> , € 51,65 <b>orarie</b> per docenti universitari
Docenza	€ 41,32 <b>orarie</b> , € 51,65 <b>orarie</b> per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro nelle esercitazioni previste dal progetto formativo	€ 25,82 <b>orarie</b>

### **ART. 19 – DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO**

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
3. Erogare la prestazione convenuta.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità di vigilanza sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, **assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori.** In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione Scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

## **ART. 20 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito non soddisfacente può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

## **ART. 21 – ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI (PerlaPA)**

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al presente Regolamento, fatti salvi i casi di cui all'art.11, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs n.165/2001 mediante l'apposito applicativo PerlaPA (<http://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html>).

Per incarichi conferiti a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione) i dati da comunicare sono tutti quelli previsti dall'art.15 del d.lgs.33/2013.

Per incarichi autorizzati o conferiti a dipendenti pubblici i dati da comunicare sono quelli previsti dall'art.18 del d.lgs.33/2013.

## **ART. 22 – AVVISI ANDATI DESERTI**

Qualora un avviso vada deserto, il Dirigente Scolastico scolastico è autorizzato a provvedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici.

Nel caso si scelga di affidare seguendo il Codice dei Contratti Pubblici, la Persona giuridica assegnataria dovrà autocertificare il possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. (artt. 80 e 83 D.lgs. 50/2016) e dovrà fornire il C.V. dell'esperto che intende fornire, il quale dovrà possedere i requisiti previsti dall'Avviso originario. Il pagamento del corrispettivo sarà fatto esclusivamente alla Persona giuridica appaltante, anche in misura diversa da quella originariamente prevista per l'esperto persona fisica.

## **ART. 23 - CONTROLLI PREVENTIVI DI LEGITTIMITA'**

L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- *bis*) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (RSPP, Medico Competente, DPO. Amministratore di sistema), e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

Per le altre tipologie di Esperti è necessario inviare il contratto alla Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, dove sarà sottoposto a controllo nel termine di trenta giorni dalla ricezione e, ove questa lo ritenga legittimo, lo ammette al visto e alla registrazione.

Da quel momento l'atto acquista efficacia, cioè produce effetti giuridici.

Qualora la Corte, invece, dubiti della legittimità dell'atto, formula rilievo invitando l'Amministrazione a fornire chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In questo caso il termine di 30 giorni dal ricevimento è interrotto d'ufficio in attesa della risposta.

In ogni caso, qualora la Corte non risponda nei termini, l'atto si intende approvato trascorsi 60 giorni.

#### **ART. 24 – ABROGAZIONE DI DELIBERE PREDECENTI**

Tutte le precedenti delibere in merito ai criteri per la selezione e la contrattualizzazione degli esperti si intendono espressamente abrogate.

#### **ART. 25 - MODIFICHE**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto; potrà comunque essere modificato e/o integrato, al primo Consiglio di Istituto utile anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative.

#### **ART. 26 – PUBBLICITA'**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali e nella sezione Regolamenti d'Istituto del sito internet dell'IIS Keynes di Castel Maggiore.

#### **ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

**Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto in data 4 aprile 2023**